

Codice A1012B

D.D. 27 settembre 2024, n. 494

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25, comma 2 e 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo. Aggiudicazione all'Operatore economico MARSH S.p.A. corrente in Milano. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.



ATTO DD 494/A1012B/2024

DEL 27/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25, comma 2 e 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo. Aggiudicazione all'Operatore economico MARSH S.p.A. corrente in Milano. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 88 del 28.02.2024 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di Brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, in quanto la mancata aggiudicazione avrebbe comportato un grave danno all'interesse pubblico destinato a soddisfare, in quanto trattasi di servizio essenziale per l'Amministrazione, all'Operatore economico MARSH S.p.A., corrente in Milano, Via Luigi Bodio n. 33, per un importo stimato ai soli fini degli adempimenti di legge in € 414.667,58, I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.P.R. 633/72 s.m.i.;
- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta, ex artt. 94 e seguenti e 100 del D.Lgs. 36/2023, presso A.N.A.C., sul FVOE e in materia di antimafia, in capo all'Operatore Economico aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e che le medesime sono risultate regolari;
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di Brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111

del 25.1.2024;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 88 del 28.02.2024

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - D.Lgs. 36/2023;
- - L. 23/2014;
- - artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- - artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- - D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- - D.G.R. n.8-8111/2024/XI del 25.1.2024 "Disciplina del Sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR;
- - D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31/01/2024: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- - D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;

determina

- di dare atto che con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 88 del 28.02.2024 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di Brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, in quanto la mancata aggiudicazione avrebbe comportato un grave danno all'interesse pubblico destinato a soddisfare, in quanto trattasi di servizio essenziale per l'Amministrazione, all'Operatore economico MARSH S.p.A., corrente in Milano, Via Luigi Bodio n. 33, per un importo stimato ai soli fini degli adempimenti di legge in € 414.667,58, I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.P.R. 633/72 s.m.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica presso ANAC - FVOE circa il possesso dei requisiti ex artt. 94 e seguenti e 100 del D.Lgs. 36/2023 dichiarati dall'Operatore Economico in sede di offerta;

- di prendere atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta, ex artt. 94 e seguenti e 100 del D.Lgs. 36/2023, presso A.N.A.C., sul FVOE e in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 in capo all'Operatore Economico aggiudicatario, e che le medesime sono risultate regolari;

- di dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 88 del 28.02.2024 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs.

36/2023;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER LA REGIONE PIEMONTE.**

CIG N. A0082364E8

**IMPORTO CONTRATTUALE: € 414.667,58, I.V.A. esente
ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.P.R. 633/72
s.m.i.**

TRA:

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F.), rappresentata dalla
D.ssa Francesca RICCIARELLI, Dirigente del Settore
Gestione giuridica ed economica del personale, nata
a_____, domiciliata, ai fini del presente
atto, presso la sede regionale di Torino, Piazza
Piemonte n. 1, di seguito "**La Committente**"

E

la Società **MARSH S.p.A.**, corrente in Milano, Via
Luigi Bodio n. 33 (C.F./P.I.:_____), rappresentata
dal Sig. Bruno Maria MOLINO, nato a_____, in
qualità di Procuratore speciale e come tale
domiciliato presso la sede della Società medesima,
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, di seguito

denominato **"l'Appaltatore"** la quale interviene nel presente contratto (in seguito **"Contratto"**)

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 241 del 09.05.2023, il Responsabile del Settore Gestione Giuridica ed Economica del Personale ha trasmesso al Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata, ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, approvando nel contempo il Progetto di Servizio, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. medesimo;
- con determinazione n. 445 del 29.08.2023, il Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio;

- con determinazione n. 88 del 28.02.2024, il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di Brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, in quanto, come prescritto dalla norma citata, la mancata aggiudicazione avrebbe comportato un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, in quanto trattasi di servizio essenziale per la Stazione Appaltante, all'Operatore economico MARSH S.p.A., corrente in Milano, Via Luigi Bodio n. 33, per un importo stimato ai soli fini degli adempimenti di legge in € 414.667,58, I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.P.R. 633/72 s.m.i.;

- con determinazione n. _____del_____.2024 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata ha proceduto a dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 88 del 28.02.2024 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 ed ha proceduto all'approvazione dello schema di contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti, gli allegati indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, il Progetto di Servizio, ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, in seguito C.S.A., l'offerta tecnico-economica, l'"Informativa sul trattamento dei dati personali", nonché il Patto di integrità, il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015, in quanto applicabile, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A., nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, i quali tutti, sono considerati parte integrante del presente Contratto e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni parte.

ART. 3 - OGGETTO

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di brokeraggio, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione a favore della Committente medesima.

L'Appaltatore, di seguito indicato **"Broker"**, si impegna a fornire a favore della Committente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, senza alcun onere di spesa a carico di quest'ultima, l'attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esautivo:

- a) analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che la Committente riterrà di sottoporre;
- b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di soluzioni specifiche tali da soddisfare le esigenze della Committente;
- c) assistenza nella ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, e

nella verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;

d) predisposizione di Capitolati Speciali che, approvati dalla Committente, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;

e) esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);

f) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;

g) studio di progetti assicurativi in linea con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali, i miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture e nuove clausole contrattuali, ecc. In tale ipotesi, dovrà essere consegnato alla Committenza uno studio completo di progetto assicurativo con la specificazione dei tempi e delle procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza;

h) resa di pareri e consulenza in materia assicurativa a seguito di richiesta della Committente;

i) formazione ed aggiornamento del personale regionale che svolge le funzioni di Dec o Rup dei contratti assicurativi, da svolgersi con cadenza periodica e - in ogni caso - a richiesta della Committente, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica, sulle problematiche assicurative connesse all'attività della Committente, sul contenuto dei contratti assicurativi della stessa e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.

ART. 4 - REFERENTE UNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona, il Referente Unico, fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. In particolare, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Committente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima.

Il Referente Unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

Il Referente Unico avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti della Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, al D.E.C., il nominativo di un sostituto.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è stata avviata in via d'urgenza così come previsto dall'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

L'incarico avrà la durata di trentasei mesi dalla stipula del contratto.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per scadenza naturale, sia per risoluzione o esercizio di recesso da parte della Committente, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire la conclusione

delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni economiche e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo Broker, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data della comunicazione, mediante posta elettronica certificata, del recesso, della risoluzione o della scadenza naturale.

ART. 6 - COMPENSI DELL'APPALTATORE E PAGAMENTO DEI PREMI

La commissione da corrispondere all'Appaltatore è pari al 7,00% per i rami non R.C.Auto/ARD e del 2,99% per le polizze R.C.Auto/ARD.

L'importo contrattuale ammonta a complessivi € 414.667,58, I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.P.R. 633/72 s.m.i.

Tale compenso resterà per intero ad esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Committente all'Appaltatore per le attività previste all'art. 3 del presente Contratto né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

La percentuale di provvigione del Broker dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara

per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel contratto.

La Committente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative.

La Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, verificata la qualità del servizio offerto e da accertate ragioni di convenienza, di procedere all'affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per massimo anni 1 (uno) per l'importo di € 92.148,35 oltre I.V.A.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs n. 36/2023 la Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza, nella misura massima di 6 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un importo presunto di € 46.074,18, oltre I.V.A.

Il pagamento dei premi viene effettuato dalla Committente all'Appaltatore entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il

versamento del premio nelle mani dell'Appaltatore concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca

_____ codice IBAN:_____.

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente "dedicato" sono le seguenti:

In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento dei premi verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, entro il mese successivo all'avvenuto incasso, al fine di garantire alla Committente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla medesima le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili alla Committente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione, il quale sarà quindi direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

**ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 3.000.

In caso di successive variazioni, le generalità ed

il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 s.m.i.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- a) impiegare propri mezzi e risorse ed accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- b) svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Contratto, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse della Committente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
- c) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della Committente;
- d) non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Committente;
- e) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Committente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Committente;
- f) mettere a disposizione della Committenza ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

- g) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Committenza;
- h) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- i) assicurare la completa gestione del programma assicurativo della Committente, come individuato ai sensi del presente Contratto, impegnandosi a collaborare con il Broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente Contratto e non ancora chiusi a tale data;
- l) tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile;
- m) sostenere tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- n) accollarsi i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale del Piemonte, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015.

Il Broker dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla legge 190/2012.

ART. 9 - OBBLIGHI E COMPETENZE DELLA COMMITTENTE

La Committente si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- b) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per la stipula delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale si rapporta, per conto della Committente, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;

- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- e) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker.

Le parti contraenti convengono esplicitamente che sono di competenza della Committente:

- a) l'assoluta autonomia decisionale, le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri ed i metodi di affidamento delle stesse;
- b) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché la scelta delle coperture assicurative di cui necessita la Committente;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e dei documenti contrattuali, la formulazione di disdette così come le altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti;

d) la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

Entro i limiti di cui al presente comma, la Committente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicurative.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, ha provveduto alla nomina del "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) nella persona della D.ssa Angela MONTANARI (C.F.:_____), Funzionario del Settore Gestione giuridica ed economica del personale, il quale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile in modo da assicurarne la regolare esecuzione del Contratto nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio al fine dell'applicazione delle penali.

In caso di difformità delle prestazioni o di parti di esse alle specifiche norme contrattuali e/o alle

pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, il RUP provvederà all'applicazione delle penali e alla risoluzione del presente Contratto nei termini e con le modalità ivi stabilite, previa relazione particolareggiata predisposta dal D.E.C.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA' E PENALI

Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette a verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Contratto stesso.

La Committente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo (in caso di ripetuti ritardi, superiori ai 10 giorni), nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Al verificarsi di tali circostanze la Committente, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a

seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali dovranno essere corrisposte alla Committente alla scadenza dell'annualità assicurativa (30 novembre o altra indicata nelle polizze della stessa), salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle singole penali, comminate per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 126, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

a) nel caso di applicazioni di penali che superino il 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 126, comma 1, D.Lgs. 36/2023;

- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Broker nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso di cessione dell'impresa o di tutto o parte del contratto;
- f) nel caso di fallimento o di altre procedure concorsuali;
- g) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) qualora il Broker perda l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) ovvero venga dichiarato fallito;
- i) qualora il Broker ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale o altra inadempienza;
- l) qualora il Broker non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili;

m) nelle ipotesi disciplinate dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore, per iscritto, dal D.E.C. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. La risoluzione verrà comunicata tramite posta elettronica certificata al verificarsi della condizione risolutiva o alla sua avvenuta conoscenza.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali ulteriori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

ART. 13 RECESSO UNILATERALE

La Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al Broker secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il Broker ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n._____, emessa in data 11.03.2024 dall'Impresa di assicurazioni TOKIO MARINE EUROPE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - per l'importo di Euro 27.644,50.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto. La garanzia sarà svincolata, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del presente Contratto, ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile professionale non inferiore a Euro 5.000.000,00 n._____, emessa da PI Indemnity Company dac.

ART. 15 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura del servizio, è vietata ogni forma di subappalto totale o parziale.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto.

ART. 16 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del presente Contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il Broker si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente Contratto.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Relativamente al trattamento dei dati personali definito dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), l'Appaltatore è da considerarsi autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR, in quanto lo stesso determina in maniera autonoma le finalità ed i mezzi di trattamento e provvede a fornire distinta informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR alle diverse categorie di soggetti interessati, avendo cura di raccogliere il consenso al trattamento, se necessario.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'Appaltatore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, della salute, dell'assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il Broker dovrà osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

ART. 19 - ESTENSIONE CONTRATTUALE

Il Consiglio Regionale del Piemonte potrà stipulare, entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di brokeraggio della Giunta Regionale del Piemonte, un contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo, con oneri a proprio

carico, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

**ART. 20 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E
PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. E' prevista a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo secondo le modalità indicate nell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sulla Committente.

Il contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avverrà a cura della Committente ma le spese di registrazione saranno a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto

(pubblicazione dell'estratto sui quotidiani: "LA REPUBBLICA", "ITALIA OGGI", "LA STAMPA ed. di Asti", "LA LUNA NUOVA", pari ad € 3.294,00 o.f.i., saranno rimborsate alla Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 21 - OSSERVANZA DELLE LEGGI - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Progetto di Servizio;
- nel Disciplinare di Gara;
- nell'Offerta tecnico-economica;
- nel D.Lgs. 36/2023;
- nella legislazione dell'Unione Europea, nelle leggi, nei regolamenti ed in generale in tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- nel Codice Civile e leggi in materia;
- nelle norme della Contabilità dello Stato.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto l'Autorità giudiziaria competente sarà il Foro di Torino.

Il presente contratto letto, confermato ed
accettato nella sua integrità dalle parti
contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro
volontà, viene firmato digitalmente.

LA COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente del Settore Gestione giuridica ed
economica del personale

D.ssa Francesca RICCIARELLI

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005
s.m.i.

L'APPALTATORE

La Società **MARSH S.p.A.**

Il Legale Rappresentante

Sig. Bruno Maria MOLINO

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005
s.m.i.